

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

il giorno 15 (quindici) del mese di giugno 2012 (duemiladodici), in Potenza presso la sede dell'EBAB in Via Del Gallitello, 89B, sono convenuti:

- **Alessandro Genovesi**, che interviene in questo atto in qualità di Segretario Confederale della Confederazione Generale Italiana del lavoro (CGIL) di Basilicata, per la carica domiciliato a Potenza in Via Bertazzoni, presso la sede della CGIL;
- **Antonio Falotico**, che interviene in questo atto in qualità di Segretario Confederale della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) di Basilicata, per la carica domiciliato a Potenza in Via Del Gallitello 56 presso la sede della CISL;
- **Carmine Vaccaro**, che interviene in questo atto in qualità di Segretario Confederale della Unione Italiana del lavoro (UIL) di Basilicata, per la carica domiciliato a Potenza in Via Napoli 3 presso la sede della UIL;
- **Antonio Gerardi**, che interviene in questo atto in qualità di Segretario Regionale della Federazione Regionale dell'Artigianato di Basilicata (Confartigianato) per la carica domiciliato a Potenza in Via Del Gallitello 106/b presso la sede della Confartigianato;
- **Leonardo Montemurro**, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato CNA di Basilicata, per la carica domiciliato a Potenza in Via Isca del Pioppo 144/A presso la sede della CNA;
- **Lo Ponte Domenico**, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Federazione Regionale Artigiani Autonomi di Basilicata Casartigiani, con sede a Ferrandina in Via Lanzillotti 7/9;
- **Giuseppe Pugliese**, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Libera Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese Lavoratori Autonomi e del terziario Artimpresa CLAAI di Basilicata, per la carica domiciliato a Lagonegro in Via G. Fortunato 3.

Premesso che in data 7 marzo 2012 tra le Organizzazioni convenute è stato sottoscritto il Protocollo di Attuazione dell'Accordo Applicativo del D. lgs 81/2008 del 13.09.2011

Atteso che si rende necessario provvedere a formalizzare la costituzione di una Associazione non riconosciuta per dare attuazione alla intesa sopra richiamata;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'Associazione denominata: OPRA – Organismo Paritetico Regionale Artigianato di Basilicata – regolamentata dallo Statuto composto da 19 articoli allegato al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale e che le parti espressamente convengono e sottoscrivono;

Con il presente atto convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita, tra le parti, un'Associazione sotto la denominazione "Organismo Paritetico Regionale Artigianato di Basilicata – OPRA, con sede in Via Del Gallitello 89B.

ARTICOLO 2

Gli scopi ed i compiti dell'Associazione, coloro che ne possono far parte, i suoi organi e quanto altro regola l'Associazione stessa, meglio risultano dallo Statuto facente parte integrante dello stesso che, previa lettura, si allega la presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto in Potenza, li 15 giugno 2012

CONFARTIGIANATO

[Handwritten signature]

CGIL

[Handwritten signature]

CNA

[Handwritten signature]

CISL

[Handwritten signature]

CASARTIGIANI

[Handwritten signature]

UIL

[Handwritten signature]

CLAAI

[Handwritten signature]

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione dell'organismo paritetico per l'Artigianato di Basilicata

Al fine di contribuire alla promozione della prevenzione anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, è costituito tra le Organizzazioni regionali dell'artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice civile e conformemente all'Accordo Interconfederale del 13/09/2011 e al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l'Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato (OPRA) di Basilicata.

Articolo 2 – Compiti e scopi dell'OPRA

L'OPRA non ha scopi di lucro.

Esso svolge, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli Accordi Interconfederali in vigore, compiti di indirizzo, promozione e coordinamento degli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato (OPTA) e ogni altra funzione indicata nel presente Statuto, nell'Accordo Interconfederale del 13/09/2011 e nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., oltreché negli Accordi Interconfederali regionali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OPRA costituisce seconda istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

L'OPRA costituisce prima istanza di riferimento fino alla costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato (OPTA).

Articolo 3 – Sede e durata

L'OPRA ha la sede legale a Potenza presso la sede dell'Ente Bilaterale Artigianato Basilicata (EBAB). La durata è illimitata. Sarà stipulata apposita Convenzione con l'EBAB per l'utilizzo logistico della struttura e per eventuali attività di supporto e segreteria.

Articolo 4 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'OPRA spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nominati ai sensi del successivo articolo 5. Le Deliberazioni adottate dall'Organismo dovranno essere firmate congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 5 – Organi dell'OPRA

L'OPRA è retto da un Consiglio di 6 componenti effettivi, dei quali 3 designati da Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI e 3 da CGIL, CISL e UIL. I componenti del Consiglio nominano al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente, uno espressione delle OO.AA., l'altro espressione delle OO.SS.

Ogni tre anni e, comunque, alla scadenza del mandato, sarà applicata la regola dell'alternanza fra le Organizzazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 36 mesi e possono essere riconfermati per due mandati.



E' data facoltà alle Organizzazioni costituenti l'OPRA di provvedere alla sostituzione dei rispettivi componenti anche prima della scadenza del mandato. L'eventuale sostituzione dei componenti, del Presidente ed il Vice Presidente avrà validità fino alla scadenza del mandato.

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia è facoltà del Consiglio regolamentare con apposita delibera le modalità per i rimborsi spese, sostenute e documentate compatibilmente alle disponibilità di bilancio per il funzionamento e la rappresentanza dell'Ente.

Articolo 6 – Compiti e poteri del Consiglio

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'OPRA, compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. Spetta inoltre al Consiglio:

- nominare, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- ratificare le modifiche statutarie concordate dalle parti sociali costituenti l'OPRA;
- approvare il regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- approvare, annualmente, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- stipulare Convenzione con l'EBAB;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'OPRA, sia tecnici che amministrativi e provvedere eventualmente alla determinazione del personale dipendente ed indipendente, occorrente al funzionamento dell'OPRA, regolandone il trattamento economico e normativo;
- promuovere l'impiego di fondi patrimoniali a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
- promuovere gli atti amministrativi e giudiziari che riterrà opportuni per il buon funzionamento dell'OPRA;
- delegare funzioni e/o compiti al Presidente ed al Vice Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio;
- riunire almeno una volta l'anno gli RLST.

Articolo 7 – Convocazione e deliberazione

Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno 4 volte l'anno; in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri del Consiglio stesso ovvero dal Presidente e/o dal Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente, tramite telegramma, fax o posta elettronica certificata, potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 ore.


La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti dell'Ordine del Giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza delle parti datoriali ed uno in rappresentanza delle parti sindacali, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale. Le decisioni del Consiglio sono prese all'unanimità.

Articolo 8 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 36 mesi, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 5 del presente Statuto. Spetta al Presidente ed al Vice Presidente:

- predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;



- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio e presiedere alle riunioni;
- dare esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- verificare e autorizzare le spese di attività.

Il Presidente ed il Vice Presidente esercitano congiuntamente il potere di firma nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto e delle deleghe accordate dall'OPRA.

Articolo 9 – Patrimonio dell'OPRA

Il patrimonio dell'OPRA è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'OPRA medesimo;
- dagli avanzi di gestione delle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi altro titolo e previa eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate dall'OPRA.

I capitali del Fondo, purché sia garantito perlomeno la conservazione del capitale investito, possono essere impiegati in operazioni finanziarie, di investimento, sia mobiliare che immobiliare, purché siano destinati alla sempre miglior gestione sociale dell'Ente, affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza.

Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all'uso dei capitali dell'OPRA devono essere adottate dal Consiglio, sentito il parere del Collegio dei revisori dei Conti.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'OPRA, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 – Introiti dell'OPRA

Gli introiti dell'OPRA sono costituiti:

- dai versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni di legge, degli Accordi Interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati;
- dai contributi connessi alla designazione del RLST, versati da aziende aderenti a Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI e che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 13/09/2011;
- da eventuali altre risorse pubbliche o private;
- da eventuali entrate derivanti anche da iniziative sociali;
- da somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni;
- dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio dell'OPRA.

Articolo 11 – Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione l'OPRA potrà avvalersi delle entrate di cui al precedente articolo 10 dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovrà

essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal personale eventualmente designato e contenere le firme del Presidente e del Vice Presidente o di loro sostituti a ciò debitamente autorizzati.

Articolo 12 – Sostituzione temporanea del Presidente e del Vice Presidente nel periodo di firma

Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio, in caso di assenza o di impedimento di uno dei due o di tutti e due, provvederà a nominare uno o due sostituti.

Articolo 13 – Gestione finanziaria dell'OPRA

La gestione finanziaria dell'OPRA ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Al termine di ogni esercizio il Presidente ed il Vice Presidente dell'OPRA provvederanno alla stesura del bilancio consuntivo.

Tale bilancio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei Conti, dovrà essere approvato dal Consiglio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio potrà procedere all'approvazione del bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo ed il preventivo, entro 30 giorni dalla loro approvazione, saranno inviati alle Organizzazioni sindacali e datoriali costituenti.

Il bilancio consuntivo deve dimostrare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quello preventivo deve contenere una previsione attendibile delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Articolo 14 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo è composto dal Presidente e, da almeno due membri effettivi designati dalle Parti Sociali e dura in carica 36 mesi.




Il Consiglio potrà stabilire eventuali rimborsi spese per l'Organo di Controllo.

Articolo 15 – Scioglimento dell'OPRA

Lo scioglimento dell'OPRA può essere disposto dalle parti sociali, qualora l'OPRA stesso cessi l'attività per disposizione di legge o per l'impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi motivo la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, perché non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto.

In ogni caso, la liquidazione dell'OPRA sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle OO.AA. e dalle OO.SS. Le parti sociali determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'OPRA, i compiti dei liquidatori.

Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, in forme che saranno concordate dalle Parti Sociali costituenti o ad altri enti con finalità analoghe o al fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.652, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Potenza.

Articolo 16 – Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto l'OPRA si dota di un proprio Regolamento Interno predisposto dal Presidente e dal Vice Presidente e approvato dal Consiglio.

Articolo 17 – Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica al presente Statuto sarà convenuta dalle Organizzazioni costituenti e ratificata dal Consiglio.

Articolo 18 – Norme di rinvio


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'attività dell'OPRA e alla applicazione di quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento la competenza è del Foro di Potenza.

Letto, confermato e sottoscritto in Potenza, Il 15 giugno 2012


CONFARIGIANATO




CGIL



CNA




CISL



CASARTIGIANI



UIL



CLAAI

